

Il Codice Unico progetto (C.U.P.) di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3. riferito ai soggetti beneficiari per il progetto PON04A2_0490 "M2M" è il seguente:

- Proponente **CNR**: Per la parte RI+SS - B22I12000280001.
- Proponente **Consorzio Mosaico**: per la parte RI+SS: B22I12000270001.
- Proponente **Telit spa**: per la parte RI+SS: B22I12000290001.
- Proponente **Università degli studi di Cagliari**: per la parte RI+SS: F22I12000260001. Per la parte formazione: F29G12000170001

17A07177

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 12 ottobre 2017.

Disciplina delle procedure autorizzative per il riciclaggio delle navi.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi;

Vista la direttiva n. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

Visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, recante codice della navigazione;

Vista la legge 14 giugno 1989, n. 234, e successive modificazioni, recante disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica e armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale;


Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, e successive modificazioni, concernente attuazione della direttiva 2009/16/CE recante norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri;



Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;

Visto il decreto del Ministero della marina mercantile 18 febbraio 1992, n. 280, concernente il regolamento recante disposizioni applicative del titolo IV della legge 14 giugno 1989, n. 234, in materia di albi speciali delle imprese navalmeccaniche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 9 maggio 1992, n. 107;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. In attuazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, il presente decreto disciplina le procedure relative all'autorizzazione per il riciclaggio delle navi, in conformità alle disposizioni stabilite dal medesimo regolamento.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) autorità competente: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - quale autorità governativa responsabile degli impianti di riciclaggio delle navi, relativamente a tutte le operazioni nel territorio di giurisdizione;

b) Ministero: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare quale autorità governativa in ordine alle funzioni di indirizzo nelle materie di propria competenza;

c) amministrazione: il Comando generale del corpo delle capitanerie di porto, quale autorità governativa responsabile dei compiti attinenti alle navi battenti bandiera italiana o alle navi che operano sotto l'autorità dello Stato;

d) autorità marittime locali: gli uffici marittimi in conformità delle attribuzioni loro conferite dall'art. 17 del codice della navigazione;

e) regolamento: il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi;

f) impianto di riciclaggio delle navi: ogni cantiere navale di demolizione iscritto all'albo speciale dei demolitori di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 18 febbraio 1992, n. 280, nonché un impianto ubicato sul territorio nazionale che svolge attività di riciclaggio

delle navi e che ottempera agli obblighi di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, laddove compatibili con le disposizioni del citato regolamento;

g) operatore dell'impianto di riciclaggio: una persona fisica o giuridica che, in virtù di titolo idoneo, ha l'effettiva gestione dell'impianto di riciclaggio, ovvero un soggetto da essa delegato;

h) organismo riconosciuto: qualsiasi organismo riconosciuto di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104;

i) riciclaggio delle navi: attività di demolizione completa o parziale di una nave in un impianto di demolizione, al fine di recuperare componenti e materiali da ritrattare, preparare per il riutilizzo o riutilizzare, garantendo anche la gestione dei materiali pericolosi, comprendenti le operazioni connesse quali lo stoccaggio e il trattamento dei componenti e materiali sul sito, a esclusione dell'ulteriore trattamento o smaltimento in impianti separati dei citati materiali pericolosi.

Art. 3.

Compiti dell'autorità competente e dell'amministrazione

1. L'autorità competente:

a) istituisce l'elenco degli impianti di riciclaggio delle navi da essa autorizzati, ai sensi dell'art. 14 del regolamento e ne cura l'aggiornamento;

b) individua i soggetti di cui all'art. 19 del regolamento;

c) redige la relazione di cui all'art. 21 del regolamento e ne cura l'invio alla Commissione europea;

d) assicura la collaborazione, a livello bilaterale o multilaterale, al fine di facilitare la prevenzione e l'individuazione di possibili violazioni del regolamento, e, a tal fine, individua e notifica i nominativi dei propri funzionari addetti all'attività di collaborazione;

e) comunica alla Commissione europea gli elementi necessari per l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio di cui all'art. 16 del regolamento;


f) stabilisce i requisiti generali per l'approvazione dei piani di riciclaggio delle navi, acquisito il parere del Ministero limitatamente alla gestione dei rifiuti che ne derivano.

2. L'amministrazione:

a) vigila sulla corretta applicazione del regolamento, adottando le occorrenti misure;

b) svolge, anche avvalendosi di un organismo riconosciuto, le attribuzioni individuate dal presente decreto;

c) autorizza gli organismi tra quelli riconosciuti.



3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, l'autorità competente e l'amministrazione acquisiscono informazioni e documentazione da qualsiasi soggetto interessato.

4. Le verifiche e le ispezioni alle navi di cui all'art. 8 del regolamento sono svolte dagli organismi riconosciuti autorizzati dall'amministrazione.

Art. 4.

Autorizzazione all'impianto di riciclaggio delle navi

1. L'autorità competente, acquisito il parere del Ministero per i profili di competenza, rilascia ai cantieri navali iscritti nell'albo dei demolitori l'autorizzazione a svolgere l'attività di riciclaggio delle navi, ai sensi dell'art. 14 del regolamento.

Art. 5.

Invio di una nave alla demolizione e approvazione del piano di riciclaggio della nave

1. Il proprietario che intende procedere alla demolizione della nave, ai sensi dell'art. 160 del codice della navigazione e dell'art. 6 del regolamento, deve farne dichiarazione all'ufficio marittimo di iscrizione, indicando l'impianto di riciclaggio. L'ufficio marittimo di cui al primo periodo immediatamente trasmette le informazioni ricevute e quelle indicate all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento:

a) al capo del compartimento marittimo che approva il piano di riciclaggio della nave;

b) all'autorità marittima nel cui ambito territoriale ha sede l'impianto di riciclaggio, ai fini dell'attività di controllo.

Art. 6.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2017

*Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*
DELRIO

*Il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare*
GALLETTI

17A07148

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 settembre 2017.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela vini di Alghero a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC «Alghero».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non

